



Sentenza n. 202 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Marco D'Alberty
decisione del 26 novembre 2024, deposito del 17 dicembre 2024
comunicato stampa del 17 dicembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ric. n. 22 del 2024

parole chiave:

TUTELA DELLA SALUTE – SANITÀ PUBBLICA – ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI SANITARI

disposizioni impugnate:

- art. 2, comma primo, lett. a) e b), della [legge della Regione Puglia 9 aprile 2024, n. 16](#)

disposizione parametro:

- art. 117, terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale – inammissibilità – infondatezza

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge reg. Puglia 9 aprile 2024, n. 16, nella parte in cui ha modificato la legge reg. Puglia 24 luglio 2017, n. 29, **istitutiva dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale (AReSS)**. In particolare, la disposizione impugnata, alla lettera a), ha aggiunto all'art. 2 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il nuovo comma 5-*bis*, secondo cui l'AReSS, «inoltre, **opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione**».

La lettera b) della stessa disposizione, inoltre, ha aggiunto all'art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 i nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinqies* e 2-*sexies*, che attribuiscono all'AReSS **nuove competenze** attinenti, segnatamente, alla gestione: dei concorsi per il reclutamento del personale del SSR; delle procedure per il rilascio e la revoca di pareri di compatibilità con il fabbisogno del SSR; delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di accreditamento istituzionale e di mantenimento dell'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private; dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, compresa l'attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni anche amministrative.

La Corte costituzionale, in primo luogo, **dichiara inammissibili le questioni promosse con riferimento al contrasto con i principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», a causa della genericità e assertività della motivazione.**

Dopo aver respinto le altre eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione, la Corte passa all'esame del merito dell'altra censura, mossa dal Presidente del Consiglio a tutte le disposizioni impugnate, riguardante la violazione dei principi fondamentali posti dalla disciplina statale nella materia «tutela della salute».

A tal fine, la Corte prende le mosse dalle disposizioni che, ai nuovi commi da *2-bis* a *2-sexies* dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, prevedono le ulteriori competenze dell'AReSS, raggruppandole per settori omogenei.

Il giudice delle leggi, innanzitutto, **dichiara fondate le questioni** aventi a oggetto i nuovi commi *2-bis*, lettera a), e *2-ter*, lettera a), della legge regionale del 2017, **che riguardano la gestione dei concorsi e del reclutamento del personale sanitario regionale**.

L'argomentazione della Corte, a questo riguardo, muove dalla considerazione per cui **la disciplina concernente il reclutamento del personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR), compresa la dirigenza medica e le professioni sanitarie, attiene all'organizzazione del servizio sanitario la quale, a sua volta, sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato, è da ascrivere alla materia «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.**

Premesso ciò, **la Corte rileva il contrasto tra le disposizioni esaminate e il principio fondamentale, espresso nei commi 1 e 1-bis dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, che riserva alle aziende sanitarie, in ragione della loro autonomia imprenditoriale e organizzativa, la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale del SSN.** «Attribuendo integralmente la gestione dei concorsi a un ente diverso dalle aziende sanitarie, quale è l'AReSS, e prescindendo totalmente dalla previsione di forme di coordinamento con le medesime aziende e con i loro organi di vertice», infatti, «le disposizioni regionali impugnate contrastano con il suddetto principio fondamentale, violando l'art. 117, terzo comma, Cost.».

Lo stesso contrasto è rilevato dalla Corte con riferimento al comma *2-quinquies* dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, secondo cui «[i]n via transitoria, appartiene all'A.Re.S.S. la gestione delle procedure di cui al comma 2 ter, lettera a), non ancora avviate o concluse alla data del 26 marzo 2024».

In secondo luogo, la Corte ritiene **fondate anche le questioni relative alle competenze in tema di gestione del personale sanitario** che l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, inserendo i nuovi commi *2-ter* e *2-quater* all'interno dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, ha attribuito all'AReSS.

Infatti, **anche la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie deve essere ricondotta all'organizzazione sanitaria** e, di conseguenza, alla materia «tutela della salute». Dunque, anche in tal caso, **le previsioni regionali** impugnate, nell'affidare tale gestione a un ente strumentale della Regione, **contrastano con il principio fondamentale**, posto dalla legislazione statale, dell'autonomia imprenditoriale e organizzativa delle aziende sanitarie, che comporta necessariamente l'autonomia gestionale del relativo personale.

Inoltre, secondo la Corte, **è incostituzionale pure** il nuovo comma *2-sexies* dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, anch'esso aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024. Tale disposizione prevede che «[l]a Giunta regionale può attribuire tutte le competenze di cui al comma 2 ter, diversamente dall'A.Re.S.S. ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche a una delle sei direzioni strategiche» costituenti articolazioni organizzative delle sei aziende sanitarie locali pugliesi. Al riguardo, la Corte rileva come la previsione di tale alternativa quale «mera facoltà» in capo alla Giunta, rendendo soltanto eventuale e ipotetico il venir meno del

trasferimento di tali competenze all'AReSS, non assicura comunque «il puntuale rispetto del citato principio fondamentale in tema di reclutamento e di gestione del personale».

Invece, **le questioni concernenti l'attribuzione all'AReSS anche delle competenze in tema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie**, di cui al comma 2-*bis*, lett. b) e c), dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, inserito a opera dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, **sono ritenute infondate** dalla Corte.

In questo caso, invero, **il regime statale delle autorizzazioni e degli accreditamenti di cui agli artt. 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992, che per costante giurisprudenza costituzionale esprime un principio fondamentale nella materia «tutela della salute», non attribuisce i compiti in oggetto alle aziende sanitarie, bensì alle regioni stesse** che, pertanto, possono legittimamente assegnarli a un proprio ente strumentale.

Infondata, secondo la Corte, è anche la questione che, con riferimento allo stesso tipo di censure, ha a oggetto il comma 2-*bis*, lettera d), dell'art. 3 della legge pugliese del 2017, che **ha assegnato all'AReSS l'ulteriore competenza in materia di «supporto all'elaborazione di strategie regionali per accrescere l'efficienza e l'efficacia comunicativa in materia di sanità**, di concerto con il Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione». Trattasi, infatti, di un'attività che, da un lato, non comporta l'esercizio di compiti gestionali riservati alle aziende sanitarie e, dall'altro, può essere ricondotta alle originarie finalità già assegnate all'AReSS dall'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, quale «agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico».

Da ultimo, la Corte affronta la questione avente per oggetto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, che ha aggiunto all'art. 2 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 5-*bis*, **secondo cui l'AReSS, «inoltre, opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione».**

Anche tale questione è ritenuta non fondata, dal momento che, secondo la Corte, «una volta dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni che invadono la competenza legislativa concorrente dello Stato nella citata materia, **la previsione del comma 5-*bis* resta priva di autonoma efficacia lesiva**, che non è individuabile di per sé nell'espletamento dell'attività di supporto tecnico-amministrativo a favore del competente dipartimento regionale in materia sanitaria».

Lorenzo Madau